



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 31 marzo 2014, n. 99

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
- Variante urbanistica per “Cambio d’uso urbanistico dell’area di atterraggio dei diritti volumetrici del
PAIC (F. 30/A - particella 34)” - Autorità Proponente: Comune di Terlizzi (BA)

L’anno 2014 addì 31 del mese di Marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente
dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta
dell’istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 31088 del 08/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9581 del 15/11/2012, il
Comune di Terlizzi avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità inerente “Proposta di
sistemazione urbanistica dell’area in catasto al f. 30 p.la 34 - Adozione variante al PRG” a VAS ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06. Alla stessa nota si allegava la seguente documentazione:

- Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (in formato digitale su supporto CD-ROM e in
duplice copia cartacea);
- Tav. 1 - Stralci P.R.G., aerofotogrammetrico, catastale, P.U.T.T./P., viabilità di raccordo sottopasso
ferrovia Bari - Nord, proposta di sistemazione urbanistica su base catastale;

con nota prot. n. 9841 del Servizio Ecologia del 27/11/2012 l’Ufficio VAS, in qualità di autorità
competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti
competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d’ora in poi SCMA, elencati di seguito) e,
visti i disposti dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06, comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati
sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Urbanistica Espropriazioni;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Bari;
- Azienda Sanitaria Locale Bari;
- ARPA Puglia;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e

Foggia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché si invitava l'Autorità Procedente, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di legge, a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 224618 del 28/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 195 del 15/01/2013, la Provincia di Bari - Servizio Territorio precisava che "allo stato - non si rilevano profili di competenza del Servizio in merito alle questioni trattate" e che "qualsiasi opera che possa comunque interessare la proprietà stradale provinciale - previa presentazione di idoneo progetto esecutivo, conforme ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) da parte del/dei soggetto/i attuatore/i - deve essere autorizzata da questa Provincia mediante rilascio del prescritto provvedimento concessorio, così come previsto dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)".

Con nota prot. n. 157 del 10/01/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 866 del 30/01/2013, la Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, precisava che:

- relativamente al trattamento dei reflui, "preso atto di quanto dichiarato (nel Rapporto Ambientale Preliminare) e verificato che la zona di intervento è all'interno dell'agglomerato di Terlizzi, è d'obbligo allacciarsi alla rete fognaria cittadina";

- relativamente al trattamento delle acque meteoriche, "preso atto di quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, circa lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca) e gli eventuali accorgimenti per il recupero delle stesse, questo Ufficio ritiene che nel caso non fosse possibile il collettamento alla rete cittadina, è necessario costruire vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e comunque vi è obbligo di attenersi alla normativa regionale in materia (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002";

- "con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, nel Rapporto Preliminare Ambientale non sono state riportate analisi sulla qualità dell'acqua e calcoli sul fabbisogno idrico necessario nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree di pertinenza dei vari edifici (aree a verde di pertinenza delle strutture, piazzali antistanti, parcheggi ecc.) e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue)".

Con nota prot. n. 2049 del 13/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1796 del 18/02/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia fa presente "che dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI";

con nota prot. n. 698 del 18/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2190 del 27/02/2013, la Regione Puglia - Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità riferisce che "sarebbe opportuno verificare in che modo l'intervento in oggetto sia correlato con l'intervento "Sottopasso veicolare e pedonale del passaggio a livello posto al Km 29+555,27 della ferrovia Bari - Barletta (S.C. viale dei Lilium) nel comune di Terlizzi", inserito nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia, rimodulata nel giugno 2011, tra gli interventi complementari al Progetto Regione".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Terlizzi;

- il proponente è Soc. BISCEGLIE COSTRUZIONI srl;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica per "Cambio d'uso urbanistico dell'area di atterraggio dei diritti volumetrici del PAIC (F. 30/A - particella 34)" nel Comune di Terlizzi sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la variante urbanistica per "Cambio d'uso urbanistico dell'area di atterraggio dei diritti volumetrici del PAIC (F. 30/A - particella 34)" nel Comune di Terlizzi, così come da documentazione trasmessa dallo stesso Comune con nota prot. n. 31088 del 08/110/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9581 del 15/11/2012.

Trattasi in sintesi di una "proposta di sistemazione urbanistica in variante al PRG" di "una piccola area a livello locale, estesa 2.400 mq, pienamente inserita nel tessuto urbano consolidato" (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 3).

Nel RAP si chiarisce la "genesì della proposta urbanistica in oggetto": "L'A.C. di Terlizzi ha inserito nel Piano di Alienazione degli Immobili Comunali (PAIC), approvato con delibera di C.C. n.22 del 03.09.2010, lo jus aedificandi derivante dalla superficie di ca 1.220 mq, attualmente coincidente con un tratto stradale di viale del Liliun (adiacente al suolo descritto), tipizzata "B2 - Aree di completamento residenziale" dal P.R.G., di cui detto Piano prevedeva l'eliminazione e l'utilizzo a fini edificatori. Tale area esprime una volumetria pari a mc. 3.050. Tenuto conto che il progetto ... di sistemazione viaria della zona (sottopasso ferroviario per il superamento del vicino passaggio a livello e viabilità di raccordo alle arterie esistenti) prevede, invece, la permanenza di tale tratto stradale, l'A.C., con la richiamata delibera 22/2010, ne ha previsto la dismissione, condizionandola alla disponibilità, da parte degli eventuali acquirenti, di suoli ubicati nell'ambito della maglia di intervento (anch'essa definita in delibera), su cui far "atterrare" la detta volumetria". (RAP, pag. 4-5)

In merito alla destinazione urbanistica attuale della particella 34, dagli atti trasmessi emerge che, da previsioni di P.R.G. - come modificate dal progetto esecutivo (elaborato da Ferrotramviaria Engineering su finanziamento regionale) di sistemazione viaria della zona (sottopasso ferroviario per il superamento del vicino passaggio a livello e viabilità di raccordo alle arterie esistenti):

- "una piccola parte è interessata da viabilità di piano (P.R.G.);
- entrambi i lati della viabilità di piano sono percorsi da fasce di rispetto/verde di arredo stradale;
- il verde di arredo stradale coincidente con la gran parte della particella 34 comprende un triangolino interposto tra l'esistente zona B2 di completamento e la detta viabilità di previsione, costituendo quasi un relitto tra di essa e la zona edificata;
- un infinitesimo triangolino è tipizzato F3." (RAP, pag. 9)

Dal RAP risulta che "l'impostazione generale del Piano Regolatore non viene affatto perturbata, sia giuridicamente che fisicamente", dall'intervento proposto sulla particella 34. "Infatti, a seguito della variante, risulterà che:

- una parte è interessata da viabilità di piano (PRG) -sottopasso;
- entrambi i lati della nuova viabilità di piano progettata dalla soc. Ferrotranviaria Engineering sono percorsi da una distanza-fascia di rispetto verde;
- la porzione/relitto va a completare, in maniera del tutto organica, la zona già edificata, riammagliandola con una geometria più regolare rispetto alla previgente mistilinea perimetrale;
- l'infinitesimo ed inconsistente triangolino tipizzato F3 viene assorbito dalla nuova viabilità." (RAP, pag. 10)

In definitiva "la proposta di sistemazione urbanistica prevede la realizzazione di edilizia residenziale a bassa densità (l'indice della zona B2 è 2,5 mc/mq, mentre quello di ricavo associando la volumetria edificabile con l'area di atterraggio è pari a 1,27 mc/mq, cioè circa la metà)." (RAP, pag. 15)

“Ai fini edilizi, la proposta di sistemazione urbanistica in parola utilizza ... lo schema tipologico della “casa a schiera”, distribuita su due livelli (piano terra e primo superiore) per un’altezza massima fuori terra inferiore a 8,00 mt. (Hmax ZTO B2) dal livello di campagna con copertura piana o a tetto.

Le sagome d’impronta delle varie unità immobiliari vengono calettate in modo da adattarsi al naturale assetto piano altimetrico del lotto.”

“L’area libera, non occupata dall’edificio, sarà sistemata in parte a verde privato, a servizio di ciascuna unità, ed in parte a viale condominiale e parcheggi in modo da evitare il c.d. fenomeno dell’isola di calore.” (RAP, pag. 10)

La volumetria totale che si intende realizzare è pari a mc 3.050 che insisterà su una superficie coperta pari a mq 1.220 (RAP, pag. 10).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce (RAP) che l’area interessata è “una zona urbana che completa un’area già popolata ed urbanizzata, attualmente servita da tutti i servizi a rete (acqua, fogna, rete elettrica, telefonica, gas metano, ecc)” (RAP, pag. 19). In particolare:

- Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, “il Comune di Terlizzi invia i propri scarichi fognari (il 95% dell’abitato è coperto da rete fognaria secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia) nell’impianto di smaltimento consortile di Ruvo di Puglia, con un valore di riferimento della Tabella qualitativa del refluo depurato ai sensi dell’Allegato V parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari alla Tabella 1. Alla Tabella 1 corrispondono limiti meno restrittivi, in quanto la qualità del trattamento è migliore e viene recapitato in un corpo idrico superficiale significativo come il mare (in territorio di Molfetta). Inoltre, il Comune di Terlizzi sta realizzando le opere previste dal finanziamento ottenuto con la misura 1.1 azione 5 (2.000.000,00 €.) per il miglioramento della rete fognaria mentre il Comprensorio Ruvo di Puglia-Terlizzi, sta realizzando attraverso AQP spa, i lavori di realizzazione del collettore emissario dell’impianto di depurazione per un importo di 1.823.737,63 €. (Fonte dati: www.aqp.it). Lavori, questi ultimi, che consentono di ipotizzare un miglioramento dell’intera rete di fognatura che serve il Comune di Terlizzi” (RAP, pag. 19-20).

- “Per quanto concerne la produzione di rifiuti, occorre evidenziare che il Comune di Terlizzi ha già in corso un sistema di raccolta differenziata, che si accinge a divenire del tipo “porta a porta”, con gestione unica per i comuni di Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta (ATO Ba/1)” (RAP, pag. 19).

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente al: PRG, PAIC di Terlizzi. Nel RAP si riferisce a tal proposito che “La proposta di sistemazione urbanistica non influenza tali piani o programmi, anzi è il risultato di una stratificazione urbanistica consolidata nel tempo che riquifica definitivamente un’area interclusa destinata a tempo indeterminato a restare incerta al suo destino, anche perché le Pubbliche Amministrazioni sono in enorme difficoltà finanziarie”. (RAP, pag. 13)

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di sistemazione urbanistica sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento, seppur limitato, del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta, così come esposto a pag. 16 del RAP: “Dal punto di vista ambientale La proposta di sistemazione appare perfettamente integrata a completamento del tessuto esistente, assicurando la sicura e perfetta gestione dell’area nel futuro, evitando così stati di abbandono e rischi per la salute dovute a condizioni precarie di igiene per incuria ed abbandono rifiuti. Il verde, insieme agli spazi destinati a parcheggio, (tutti da prevedere in pavimentazione drenante), riducono al minimo indispensabile le superfici completamente impermeabilizzate. Tale accorgimento, insieme al recupero delle acque meteoriche e al loro riuso per l’irrigazione del verde (si prevede un impianto duale con cisterna di recupero acque meteoriche per irrigazione verde privato), favoriscono la chiusura del ciclo dell’acqua per l’area oggetto d’intervento.

Inoltre, le recinzioni in muretti a secco o rivestiti in scorza di pietra calcarea filtrate da siepi perimetrali favoriscono il mantenimento dei corridoi biotici naturali e la chiusura del ciclo di alimentazione degli animali presenti; la cosiddetta catena alimentare. Infine, l'eventuale applicazione del c.d. protocollo ITACA implicherà l'introduzione di modelli costruttivi di edilizia sostenibile e l'uso di energia solare fotovoltaica, che consentirà di contribuire, per quanto riguarda i consumi energetici determinati dal nuovo insediamento, alla chiusura del ciclo dell'energia. La chiusura dei cicli naturali associati alle attività antropiche, come chiaramente evidenziato nel noto lavoro di Barry Commoner (19715), è fondamentale per assicurare un livello adeguato di sostenibilità ambientale alle trasformazioni".

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'intervento in oggetto, che occupa complessivamente una superficie pari a mq 2.400 ricade nel territorio del Comune di Terlizzi presso viale del Lillium, al Fg. 30/A P.IIa n. 34 (RAP, pag. 5)

"La proposta progetta le trasformazioni di una piccola porzione del territorio urbano del Comune di Terlizzi già completamente urbanizzata" (RAP, pag. 15).

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2006) infatti si rileva che la stessa è inserita all'interno di un "tessuto residenziale continuo, denso" ed è delimitata dalla SP2 (al di là della quale è presente un Parco comunale), da un'area sportiva e dalla rete ferroviaria.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p:
- è classificata come ATE di tipo C ovvero di "valore distinguibile";
- non rientra in aree classificate come ATD;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
- non ricade in area vincolata ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- interessa un'area classificata come "ulteriori contesti paesaggistici" ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto: "Strade a valenza paesaggistica: pendoli città gemelle - Bari"

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non ricade in aree di vincolo d'uso degli acquiferi;
- non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica;

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si ribadiscono i seguenti aspetti, in parte già citati nel RAP (pag. 19-20):

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Terlizzi convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), con i comuni di Ruvo di Puglia e Molfetta all'impianto di depurazione "Ruvo Di Puglia, Loc. Gambardella" che risulta dimensionato per 52.842 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 63.981 Abitanti

Equivalenti (dati AQP - giugno 2013), per cui sono previsti interventi di potenziamento dello stesso.

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Terlizzi, ha una percentuale di RSU pari a circa 460 kg/anno per il 2013 e una percentuale di RD per l'anno 2013 pari a 12.5%;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Terlizzi è classificato come zona di Mantenimento D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"). In zona non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia.

- Relativamente all'inquinamento acustico, non risulta che il Comune di Terlizzi abbia provveduto alla zonizzazione acustica del territorio secondo le disposizioni della L.447/95 e della LR 3/2002, tuttavia si deve evidenziare la presenza fonti di rumore rilevanti di tipo "lineare" quali la linea ferroviaria e la strada provinciale,.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti sull'ambiente circostante l'insediamento previsto dal piano di lottizzazione, nel RAP (pag. 20 e ss.) viene evidenziato come essi siano quelli tipici degli edifici residenziali (produzione di rifiuti e reflui, possibili emissioni di gas serra in atmosfera dovuti all'uso del riscaldamento) ed abbiano entità ed estensione nello spazio molto limitate e sostanzialmente ininfluenti rispetto a quelli complessivamente provocati dalle abitazioni già presenti nei dintorni.

In particolare, per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera di gas serra, dovuti all'uso del riscaldamento, si evidenzia che "l'intervento, anche per usufruire delle premialità previste dalla L.R. 13/2008 della Regione Puglia in materia di edilizia sostenibile, non esclude di ricorrere al protocollo ITACA tanto è vero che la disposizione degli edifici ha un orientamento prevalente Est-Ovest, ortogonale alla direzione elioterica, consentendo con un significativo risparmio energetico e di alimentazione termica per il riscaldamento degli edifici che risultano esposti al sole in modo rilevante".

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali, nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure proposte nel RAP (L.R. 13/2008 della Regione Puglia in materia di edilizia sostenibile).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che Variante urbanistica per "Cambio d'uso urbanistico dell'area di atterraggio dei diritti volumetrici del PAIC (F. 30/A - particella 34)" nel Comune di Terlizzi non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si acquisisca, se necessario per disposizione di legge, il parere paesaggistico in merito e si facciano proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli elaborati progettuali;

- si specifichino, nelle NTA e negli elaborati, le misure di mitigazione proposte e si integrino le stesse con le seguenti prescrizioni:

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia

mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- si dettino misure che garantiscano un buon confort abitativo negli ambienti con prolungata permanenza di persone, al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto dalla ferrovia contermina (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.), sulla base della "valutazione previsionale del clima acustico" delle aree interessate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95;

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");

- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;

- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo

decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica per "Cambio d'uso urbanistico dell'area di atterraggio dei diritti volumetrici del PAIC (F. 30/A - particella 34)" nel Comune di Terlizzi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

Visto l'art. 10 della Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

- di escludere la Variante urbanistica per "Cambio d'uso urbanistico dell'area di atterraggio dei diritti volumetrici del PAIC (F. 30/A - particella 34)" nel Comune di Terlizzi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo

sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Terlizzi, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale "Urbanistica",
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 11 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>, ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013.

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto
